



## OGGETTO: richiesta di non approvazione decreto "Sblocca Italia"

Ill.mo Onorevole,

Le scriviamo per chiederLe di far decadere il **Decreto-Legge n. 133 del 13 settembre 2014** *"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"*, denominato decreto "Sblocca-Italia". Tale decreto costituisce una gravissima violazione delle procedure democratiche previste dalla nostra Costituzione per la corretta legiferazione e dei rapporti tra potere legislativo, proprio del Parlamento e di quello esecutivo del Governo, nonché della **Convenzione di AARHUS sulla PARTECIPAZIONE dei Cittadini in materia delle SCELTE AMBIENTALI**.

Sul piano dei contenuti prefigura scelte catastrofiche per uno sviluppo ecosostenibile ed il lavoro conseguente, per la tutela del Territorio, della Natura e della Biodiversità, in contrasto radicale con i gravi problemi dell'oggi, con gli interessi delle future generazioni e della salvezza stessa del Pianeta a partire dalla necessità di arrestare i drammatici cambiamenti climatici in atto. Le vere risorse strategiche del nostro Paese sono il nostro sistema agro-ambientale con forme di economia diffusa da non dover porre in serio pericolo con un devastante piano industriale per nulla rispettoso del nostro Territorio. Contrastare questo Decreto è un impegno affinché le qualità intrinseche della nostra Terra, con tutte le sue fragilità, non vengano sacrificate in modo scellerato per interessi di pochi petrolieri, cementificatori e affaristi dei rifiuti e delle bonifiche.

Intensificare le attività petrolifere in area ad alto rischio sismico ed idrogeologico, come per la Regione Basilicata e Abruzzo, il rilanciare le attività petrolifere addirittura nel Golfo di Napoli e in quello di Sorrento tra Capri, Ischia ed Amalfi rappresenta il confondere la Terra italiana con le aree desertiche libiche e dell'Arabia Saudita.

Si arriva al paradosso che le produzioni agricole di qualità, il nostro paesaggio e i tanti impianti e lavorazioni che non provocano inquinamento, compresi quelli per la produzione energetica da fonti rinnovabili quando realizzati in maniera responsabile e senza ulteriore consumo di territorio, non sono attività strategiche a norma di legge. Lo sono, invece, i pozzi e l'economia del petrolio che, oltre a costituire fonti di profitto per poche multinazionali, sono causa dei cambiamenti climatici e di un pesante inquinamento. Un'economia petrolifera che ha portato grandi vantaggi per le società petrolifere e company, ma alcun vantaggio ai cittadini con un aggravamento delle condizioni sociali ed ambientali rispetto ad altre iniziative legate ad un'economia diffusa e meno invasiva. **Si veda il Caso Basilicata tramite i seguenti link riguardanti un articolo pubblicato su "il Quotidiano della Basilicata" ed il relativo VIDEO inchiesta a cura del "Corriere della Sera" intitolato *"L'oro nero che in Italia rende poveri"*:**



<http://www.ilquotidianodellabasilicata.it/news/idee-societa/713645/Petrolio--Il-Corriere-della-Sera.html>

<http://www.corriere.it/inchieste/oro-nero-che-italia-rende-poveri/66d3009e-d108-11e2-9e97-ce3c0eeec8bb.shtml>

Ed inoltre, sembra assurdo che il Decreto affidi la gestione dei rifiuti alle ciminiere degli inceneritori, mentre l'Italia dovrebbe puntare sulla necessaria riduzione dei rifiuti e all'economia del riciclo e del riutilizzo delle risorse. Tanti comuni italiani hanno raggiunto percentuali del 70-80% di raccolta differenziata coinvolgendo intere comunità di cittadini. Bruciare i rifiuti significa non solo immettere nell'ambiente pericolosissimi inquinanti producendo ceneri dannose alla salute e all'ambiente, ma trasforma in un grande affare, concentrato in poche mani, quello che potrebbe essere una risorsa economica per molti.

Il Decreto è palesemente nullo perché, dai ritardi rispetto al Consiglio dei Ministri del 29 agosto con cui è stato rimesso al Presidente della Repubblica e dal susseguirsi dopo tale data delle dichiarazioni dei Ministri e delle forze politiche che sostengono il Governo sul lavoro che si stava facendo per scrivere il decreto, emerge con chiarezza che non è stato mai approvato - almeno nel testo pubblicato sulla G.U. - dal citato Consiglio dei Ministri del 29 agosto, che in tale seduta ha approvato un semplice comunicato stampa.

La quasi totalità dei contenuti degli articoli dello Sbocca Italia avrebbe dovuto prevedere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale ed alle conseguenti scelte e le materie di tali contenuti sono direttamente specificate nell'Elenco delle Attività per le quali va applicata la già citata Convenzione di Aarhus. Il decreto, per sua stessa natura e per i contenuti dell'articolato, esclude tale partecipazione e disattende la Convenzione europea firmata dal nostro Paese, prefigurando chiaramente un percorso di ricorsi nazionali ed europei.

Tutte le questioni del decreto, i relativi articoli e finanziamenti sono trattati in maniera caotica, confusa, senza alcuna logica di piano e di programmazione, creando le condizioni per un grande sperpero di pubbliche risorse e con l'obiettivo centrale di smantellare norme che presidono alla tutela del territorio, considerate un ostacolo al dispiegamento degli interessi del partito del cemento, dai costruttori alla finanza speculativa e di risolvere per decreto l'opposizione democratica delle popolazioni, dei movimenti, delle associazioni e delle istituzioni locali a scelte non condivise ed in profondo contrasto con i bisogni e gli interessi veri del Paese.

Con particolare enfasi vengono poste all'attenzione le seguenti osservazioni:

1. il **Decreto-Legge n. 133/2014** solleva dubbi di legittimità perché si pone in contrasto con l'**art. 77 Cost.** per la mancanza delle reali condizioni straordinarie di necessità ed urgenza oltre al suo contenere materia del tutto disomogenea. In questi anni le scelte fondamentali del Paese sono state fatte con decreti leggi, esautorando il Parlamento ed



una corretta pianificazione: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, del governo Berlusconi, i decreti legge "Salva Italia", n. 201 del dicembre 2011 e "Sviluppo Italia" del 22 giugno 2012 n. 83, del governo Monti, il decreto legge del "Fare", del 21 giugno 2013 del governo Letta. La "giustificazione" della illegittimità costituzionale dei vari decreti è sempre la stessa ed è quella che si ripete nel decreto Sblocca Italia del governo Renzi: fare uscire l'Italia dalla crisi. Come è evidente la via della decretazione d'urgenza per l'uscita dalla crisi è, e non poteva essere diversamente, fallita e la crisi si è aggravata sempre di più. Ed inoltre, sarebbe alquanto forzato, ritrovare tali condizioni nel via libera alle perforazioni a terra e a mare, alla ricerca di idrocaburi, al metanodotto TPA e agli stessi inceneritori (che vengono chiamati termovalorizzatori, parola inesistente per la normativa europea), alla realizzazione degli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, alla realizzazione degli aeroporti di Firenze e Salerno;

2. **l'art. 35 del Decreto-Legge n. 133/2014** è in netto contrasto con l'art. 6 par. 3 del Reg. C.E. 850/04, *"Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 96/61/CE considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III"* (inquinanti organici persistenti). L'art. 35 del decreto "Sblocca Italia" è in netto contrasto nella parte in cui non subordina la decisione della costruzione di nuovi impianti, o l'ampliamento di quelli esistenti, all'esame prioritario di soluzioni alternative imposto dalla norma europea. Ciò rende inapplicabile la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario (cfr. sentenza Corte di Giustizia Europea del 9 marzo 1978, causa C 106/77, c.d. sentenza Simmenthal; sentenza della Corte Costituzionale dell'8 giugno 1984, n. 170, c.d. sentenza Granital). Con la sentenza 9 marzo 1978, causa C 106/77, la Corte di Giustizia ha precisato che: 1. l'effetto diretto e il primato delle norme comunitarie impongono che sia data loro applicazione immediata; 2. le norme interne successive incompatibili non si formano validamente; 3. l'efficacia del sistema di controllo giurisdizionale sul rispetto del diritto comunitario, fondato sulla cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale, verrebbe ridotta se quest'ultimo non avesse il diritto di fare immediata applicazione delle norme comunitarie; 4. è incompatibile una norma o una prassi nazionale che non consentisse al giudice di non applicare subito la norma contrastante con il diritto comunitario e lo costringesse ad attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Con sentenza dell'8 giugno 1984, n. 170, la Corte Costituzionale evidenzia che i due ordinamenti sono distinti e tra loro autonomi anche se coordinati, in quanto in forza dell'art. 11 della Costituzione sono state trasferite alle istituzioni comunitarie le



competenze relative a determinate materie. L'autonomia implica che la norma comunitaria provvista del requisito della immediata applicabilità impedisce alla norma nazionale (non importa se anteriore o successiva), eventualmente contrastante, di essere applicata. Ciò significa che la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario non è né nulla né invalida, ma solo inapplicabile al rapporto controverso. Ne consegue che la norma comunitaria provvista di effetto diretto va applicata immediatamente dal giudice in luogo della norma nazionale confliggente, senza bisogno di ricorrere al giudizio di costituzionalità. In pratica, l'effetto diretto della norma comunitaria rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale confliggente;

3. **l'art. 35 del Decreto-Legge n. 133/2014** affetto da illogicità nella parte in cui afferma, tramite un assunto indimostrato ed indimostrabile, che gli inceneritori *"concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata ed al riciclaggio"*. Di stessa natura il passaggio in cui l'estensore specifica che tali impianti sono necessari *"per rispettare le direttive europee"* (per "superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore", recita l'articolo). L'estensore in realtà sa bene, e se non lo sa non dovrebbe elaborare norme, che *non c'è nessuna Direttiva europea che obbliga ad inviare ad incenerimento almeno una certa quota di rifiuto*. C'è invece l'obbligo di pretrattamento, che deriva dalla Direttiva discariche, e il cui mancato rispetto affligge l'Italia per possibili procedure di infrazione (inclusa quella clamorosa relativa alla discarica di Roma);
4. del tutto inaccettabile quanto previsto all'**art. 33 del D.L. 133/2014** che instaura procedure straordinarie per interventi di rigenerazione urbana ed ambientale, pensato per l'ex area industriale di Bagnoli (Napoli), ma poi esteso all'intero territorio nazionale. Viene imposto alla città un commissario governativo che potrà derogare leggi ambientali e piani urbanistici, in spregio alla Costituzione. È il meccanismo fallimentare usato per l'emergenza rifiuti, che ha bruciato in 13 anni oltre un miliardo di euro e disseminato la Campania di discariche illegali;
5. il **Decreto-Legge n. 133/2014** solleva dubbi di legittimità costituzionale perché, nella sostanza, anticipa surrettiziamente la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione espropriando dei poteri decisionali l'Ente Regione e violando di fatto l'attuale **art. 117 Cost.**, non ancora modificato, e privando quindi le Regioni del diritto di decidere sui propri territori;
6. il **Decreto-Legge n. 133/2014** solleva dubbi di legittimità costituzionale nella parte in cui attribuisce, alle opere previste dagli **artt. 36, 37, 38** l'aggettivazione di "urgenti e indifferibili" innescando una pratica autorizzatoria che non rispetta le competenze concorrenziali delle amministrazioni locali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, limitando gli enti ad un mero atto di assenso su un progetto



definitivo anziché su un parere nella prassi autorizzatoria in contrasto con quanto previsto dall'**art. 117 Cost.** nonché limitando il rispetto della tutela del paesaggio e dei beni architettonici (**art. 9 Cost.**) e della salute (**art. 32 Cost.**);

7. il **Decreto-Legge n. 133/2014** solleva dubbi di legittimità costituzionale per la previsione, tramite l'**art. 38**, di un "titolo concessorio unico" piuttosto che due titoli distinti e separati (permesso di ricerca e concessione di coltivazione). In tal modo si porrebbe in contrasto con il diritto di proprietà dei privati (**art. 42 Cost.**). Anche il codice civile del 1942, tuttora vigente, prevede che il sottosuolo appartiene al proprietario del fondo fino a quando il giacimento minerario non sia scoperto (e ne sia dichiarata la coltivabilità). Solo a partire da questo momento si ha l'acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile dello Stato. È a quel punto che lo Stato può dare il giacimento in concessione. In questa prospettiva, il permesso di ricerca si configura come un limite al godimento della proprietà, mentre la concessione è costitutiva di nuove capacità, poteri e diritti che altrimenti non si avrebbero. L'**art. 42 Cost.** ammette che la proprietà privata possa essere espropriata, ma solo per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Nel caso del rilascio del titolo unico, mancherebbe la dimostrazione dell'utilità generale, non essendo ancora stato scoperto il giacimento. Per questo, nonostante si cerchi di mantenere distinta la fase della ricerca da quella dell'estrazione, la previsione di un titolo unico, che entrambi i "momenti" riunisce, getta un'ombra sulla legittimità di una scelta siffatta. Tra l'altro, il titolo unico dovrà contenere sin dalla fase della ricerca persino il vincolo preordinato all'esproprio. Il Decreto-Legge n. 133/2014 solleva dubbi di legittimità costituzionale anche per l'estromissione degli Enti locali dal procedimento amministrativo che porta al rilascio del "titolo concessorio unico" e per il fatto che l'intesa della Regione sia considerata come un atto interno al procedimento amministrativo. Il Decreto-Legge n. 133/2014 sembra estromettere completamente gli Enti locali dalla partecipazione ad ogni procedimento, ponendosi in contrasto con l'**art. 118 Cost.**, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative (cfr. *Altreconomia, intervista di Pietro Dommarco del 16.09.2014 sul Decreto "Sbocca Italia" al costituzionalista Prof. Dott. Enzo Di Salvatore*);
8. il **Decreto-Legge n. 133/2014** prevede con l'**art. 38** il via libera alle attività petrolifere anche nelle acque del Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno. Difatti la procedura concessionaria disciplinata all'art. 38, comma 9, si applica "ai titoli minerari (quelli già rilasciati) e (anche) ai procedimenti di conferimento", ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991, che sono, appunto, relative, oltre al Golfo di Venezia, al Golfo di Napoli, al Golfo di Salerno e alle Isole Egadi. In pratica si cancella quanto faticosamente raggiunto con la Legge n. 9/1991, in particolare con l'art. 4, che nel disastro nazionale di assurde trivellazioni a terra e a mare in Italia salvava almeno i citati mari e coste.




ASSOCIAZIONE  
AMBIENTE e LEGALITÀ

Sperando in una Sua attenta analisi della presente richiesta e in un Suo pieno sostegno ad essa, Le porgiamo i più cordiali saluti.

Lì, 12 Ottobre 2014

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE LUCANIA  
Domicilio: Via Sebenico, 27  
85026 Palazzo San Gervasio (PZ)  
Cod. fiscale: 93.028.500.762



---

Sig. Maurizio TRITTO  
**Associazione Intercomunale Lucania**  
(Palazzo San Gervasio - PZ)




---

Dott. Ing. Donato CANCELLARA  
**Associazione Intercomunale Lucania**  
(Palazzo San Gervasio - PZ)



---

Dott.ssa Marialaura GARRIPOLI  
**Associazione Futura**  
(Venosa - PZ)



---

Sig. Nicola ABBIUSO  
**Comitato Diritto alla Salute**  
(Lavello - PZ)



ASSOCIAZIONE  
AMBIENTE e LEGALITÀ

Antonio D'Acunto

---

Dott. Ing. Antonio D'ACUNTO  
RCCSB - Rete Campana per la Civiltà  
del Sole e della Biodiversità  
(Napoli)

Pio Abiusi

---

Dott. Pio ABIUSI  
Associazione Ambiente e Legalità  
(Ferrandina - MT)

Per riscontro alla presente:

**Associazione Intercomunale Lucania**

Via Sebenico n. 27

85026 - Palazzo San Gervasio (PZ)

Cell. 328.6716878

E-mail: [intercomlucania@libero.it](mailto:intercomlucania@libero.it)

PEC: [associazionelucania@pec.it](mailto:associazionelucania@pec.it)